



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 572 Ge DEL 1° DIC. 2015

OGGETTO: Fondi contrattuali artt. 7, 8 e 9 C.C.N.L. Comparto Sanità sottoscritto in data 31 luglio 2009 – Determinazione anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieciotto del mese di dicembre presso la sede dell'ARPAC, alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O. Gestione Risorse, Settore Trattamento Economico e Previdenziale e dalla dichiarazione di completezza e regolarità resa dal Dirigente Responsabile

PREMESSO CHE

- il CCNL del Comparto Sanità sottoscritto in data 31/07/2009 parte II agli artt. 7, 8 e 9 prevede la determinazione e la gestione dei fondi per il finanziamento di particolari istituti contrattuali e precisamente:
 - art.7 – Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
 - art. 8 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
 - art. 9 – Fondo per il finanziamento delle fasce contributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;
- la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 al comma 256 recita: *"le disposizioni recate dall'art.9 comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31/12/2014 dall'art.1 comma 1 lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31/12/2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27. In sintesi, il trattamento economico individuale del dipendente non può superare quello in godimento nell'anno 2010. Tale principio non si applica alle indennità che sono direttamente legate allo svolgimento di attività ed al cambio di profilo professionale e/o dei compiti assegnati, per cui il conferimento ex novo di una posizione organizzativa non rientra in tale ambito, così come gli aumenti nelle indennità di produttività, turno, rischio, specifiche responsabilità etc.; a) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte vigente, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31.12.2013 sono prorogate sino al 31.12.2014; b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31.12.2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (fondi contrattuali a livello di contrattazione integrativa aziendale) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) sono prorogate sino al 31.12.2014; c) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte – passaggi di fascia per il comparto sanità e aumento indennità di posizione dopo il 5 anno di*





servizio per l'area della dirigenza, ecc. - negli anni dal 2011 al 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici) sono prorogate fino al 31 dicembre 2014"

- in definitiva, gli interventi contenuti nell'art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:
 1. il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
 2. la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
 3. l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
 4. le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21);
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 23 aprile 2015, ha approvato il documento relativo alle Linee Guida per l'applicazione degli effetti della Legge di Stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema regioni - servizio sanitario regionale nel quale viene, tra l'altro, precisato che, con riferimento alla mancata riproposizione dell'art. 9, comma 21 3^a e 4^a periodo del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, non essendo più operante il limite all'effettuazione delle progressioni orizzontali ai soli fini giuridici, viene ripristinata, per il personale di comparto, la possibilità di realizzare, i passaggi di fascia/progressioni orizzontali all'interno delle categorie contrattuali;


CONSIDERATO CHE

- la determinazione dei fondi per gli anni 2014 e 2015 è stata elaborata in coerenza con quanto disposto dall'art. 39, comma 8, del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 07/04/1999; tale norma contrattuale dispone che, nel caso in cui l'amministrazione preveda nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovrà tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere;
- il parere ARAN N.0019932/2015 del 18/06/2015 ha chiarito che, fermo restando l'obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali e stante la necessità di garantire, comunque, il rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio delle amministrazioni, anche alla luce del mutato quadro normativo di cui in premessa, tra le condizioni per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 vi è quella che le risorse stanziare possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai "compensi di produttività", tra quelli di cui all'art. 17 del CCNL dell'1/4/1999 e comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, nel particolare caso in cui l'incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all'interno dei degli stessi e che tali risorse aggiuntive variabili dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi;
- nella delegazione trattante del 20/11/2015 la parte pubblica esponeva la quantificazione economica preventiva dei fondi per il comparto per l'anno 2015;

RITENUTO CHE

- occorre procedere alla determinazione per l'anno 2015 dei fondi contrattuali dell'area di Comparto, alla luce di quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del CCNL sottoscritto in data 31 luglio 2009;





- nel corso del 2015 parte dei fondi contrattuali di cui in oggetto sono stati corrisposti al personale di comparto con ordinaria retribuzione;
- il settore competente sta procedendo ad una analisi precisa della determinazione dei fondi al fine di verificare eventuali scostamenti tra gli importi stanziati e quelli utilizzati;

VISTO il prospetto contabile relativo all'anno 2015 dei fondi contrattuali di cui agli artt. 7, 8 e 9 del CCNL 31 luglio 2009 per l'area comparto allegato al presente provvedimento, che ne diventa parte integrante e sostanziale;

VISTI

- la L.R. n. 10/98 e il vigente Regolamento sull'Organizzazione dell'ARPAC;
- la L.R. 7/2002 s.m.i.;
- le deliberazioni GRC nn. 521/2013 e 552/2014;
- i CC.NN.LL. dell'area comparto del SSN ed in particolare l'art. 39 c. 8 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 07/04/1999;
- la deliberazione n. 554GC del 14/12/2015 - Approvazione bilancio di previsione esercizio 2016 - Bilancio pluriennale 2016/2018;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere in adozione a quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del CCNL del Comparto Sanità sottoscritto in data 31 luglio 2009, alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2015 così come di seguito riassunto e dettagliatamente specificato nell'allegato prospetto contabile (allegato A) parte integrale e sostanziale della presente deliberazione:
 - Fondo art. 7 per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: € 1.527.077,01
 - Fondo art. 8 della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali: € 1.150.469,36
 - Fondo art. 9 - per il finanziamento delle fasce contributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica: € 2.680.918,63
- di procedere, successivamente alla determinazione delle somme consuntive, all'adozione degli atti di cui alla delegazione trattante del 20/11/2015 per la utilizzazione delle somme residue;
- di trasmettere copia della presente deliberazione per gli adempimenti successivi di competenza al Collegio dei Revisori, all'U.O. Gestione Risorse, al Servizio Controllo Interno, alla Delegazione Sindacale R.S.U. ed al Responsabile delle Relazioni Sindacali.

Napoli,

18 DIC. 2015

U.O. Gestione Risorse
Il Dirigente
Dott. Antonio BRANDI





La Proposta di deliberazione è accolta
e viene resa immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti

Napoli,

17 DIC. 2015

IL COMMISSARIO
ex DD.G.R.C. n. 521/2013 – 552/2014
Dott. Pietro VASATURO

OGGETTO: Fondi contrattuali artt. 7, 8 e 9 C.C.N.L. Comparto Sanità sottoscritto in data 31 luglio 2009 – Determinazione anno 2015.



Relazione tecnico – finanziaria

ALLEGATO 1 a

FONDO ART. 7 (EX ART. 29 CCNL 19 APRILE 2004) FONDO STRAORDINARIO E PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO , PERICOLO O DANNO

Sezione I Risorse storiche consolidate

Risorse storiche consolidate al 31/12/07 (delibera DG n. 26/2007)	€ 543.273,95
Incremento per dotazione organica anni 2007-2015	€ 583.463,11
Incrementi contrattuali adeguamenti	€ 12.196,98
Altri incrementi (trasferimento somme per accordo del 28/09/2015)	€ 50.000,00
Totale risorse storiche	€ 1.188.934,04

Sezione II Risorse variabili

Totale risorse variabili

€ 438.292,58

Sezione III Decurtazione del Fondo

Riduzione di cui all'art. 9 COMMA 2BIS DL 78/2010 Legge 122/2010 (Riduzione personale)

-€ 100.149,61

Totale decurtazione del Fondo

-€ 100.149,61

Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

€ 1.088.784,43

b) totale risorse variabili

€ 438.292,58

c) totale fondo Art. 7 CCNL 2008/2009

€ 1.527.077,01

N.B. Eventuali residui del presente fondo confluiscono al fondo produttività per il solo anno di riferimento (ex art. 30 c. 5 del CCNL 19/04/2004)

ALLEGATO 1b

FONDO ART. 8 (EX ART. 30 CCNL 19 APRILE 2004)

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Sezione I Risorse storiche consolidate

Risorse storiche consolidate al 31/12/07 (delibera DG n. 26/2007)	€ 467.164,00
Incremento per dotazione organica anni 2007-2015	€ 31.296,27
Incrementi contrattuali	€ 801.844,27
Totale risorse storiche	€ 1.300.304,54

Sezione II Risorse variabili

Totale risorse variabili € 0,00

Sezione III Decurtazione del Fondo

Riduzione di cui all'art. 9 COMMA 2BIS DL 78/2010 Legge 122/2010 (Riduzione personale) -€ 149.835,18

Totale decurtazione del Fondo -€ 149.835,18

Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.150.469,36
b) totale risorse variabili	€ 0,00
c) totale fondo Art. 8 CCNL 2008/2009	€ 1.150.469,36

N.B. Al fondo art. 8 confluiscono ogni anno i residui dei fondi artt. 7 e 9

ALLEGATO 1c

FONDO ART. 9 (EX ART. 31 CCNL 19 APRILE 2004)	
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DELLA PARTE COMUNE DELL'EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	
Sezione I Risorse storiche consolidate	
Risorse storiche consolidate al 31/12/07 (delibera DG n. 26/2007)	€ 1.138.923,61
Incremento per dotazione organica anni 2007-2015	€ 1.530.062,88
RIA personale cessato	€ 62.740,82
Incrementi contrattuali	€ 260.156,52
Totale risorse storiche	€ 2.991.883,83
Sezione II Risorse variabili	
Totale risorse variabili	
Sezione III Decurtazione del Fondo	
Riduzione di cui all'art. 9 COMMA 2BIS DL 78/2010 Legge 122/2010 (Riduzione personale)	-€ 310.965,20
Totale decurtazione del Fondo	-€ 310.965,20
Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	
a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 2.680.918,63
b) totale risorse variabili	€ 0,00
c) totale fondo Art. 8 CCNL 2008/2009	€ 2.680.918,63
N.B. Eventuali residui del presente fondo confluiscono al fondo produttività per il solo anno di riferimento (ex art. 30 c. 5 del CCNL 19/04/2004)	



Oggetto: Fondi contrattuali artt. 7, 8 e 9 C.C.N.L. Comparto Sanità sottoscritto in data 31 luglio 2009 – Determinazione anno 2015.

In relazione alla determinazione cui è allegata la presente relazione, si rappresenta quanto segue:

A. Necessità dell'assunzione dell'atto

- L'atto è assunto in ordine all'obbligo di provvedere alla determinazione per l'anno 2015 dei fondi contrattuali dell'area di Comparto, alla luce di quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del CCNL sottoscritto in data 31 luglio 2009;

B. Quadro normativo

- L.R. n. 10/98 e il vigente Regolamento sull'Organizzazione dell'ARPAC;
- L.R. 7/2002 s.m.i;
- deliberazioni GRC nn. 521/2013 e 552/2014;
- CC.NN.LL. dell'area comparto del SSN (in particolare l'art. 39 c. 8 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 07/04/1999);
- deliberazione n. 554GC del 14/12/2015 - Approvazione bilancio di previsione esercizio 2016 - Bilancio pluriennale 2016/2018;

C. Riflessi finanziari sul bilancio dell'Ente

L'atto non produce aggravio al bilancio dell'Ente.

Il Dirigente del Settore T.E.P.

Dott. Sergio Vastolo

VS/



DELIBERAZIONE N° 572 GE DEL 17.8 DIC. 2015
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno 17.8 DIC. 2015 e vi resterà per gg. 15 (quindici).

Il 17.8 DIC. 2015



Il Funzionario Incaricato
[Signature]

La presente deliberazione è divenuta efficace il giorno per il decorso del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione, giusta art. 35, comma 6, della L.R. 3.11.1994 n.32.

Il Commissario ex
D.G.R.C. n. 521/2013
(Dott. Pietro Vasaturo)

Il _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

Il 17.8 DIC. 2015



Il Commissario ex
D.G.R.C. n. 521/2013
(Dott. Pietro Vasaturo)

La presente deliberazione è stata trasmessa al Co.R.I e al Collegio dei revisori dei conti con nota prot. n.

Il Funzionario incaricato

Il _____

La presente deliberazione è stata inviata, con nota prot. n. _____ del _____, alla Giunta Regionale, che ne ha accusato ricevuta in data _____, per il controllo previsto dall'art. 35 della L.R. 32/94.

La stessa deliberazione è stata sospesa nella seduta del _____ del _____, inviati alla Giunta Regionale con nota prot. n. _____ e pervenuti alla stessa in data _____.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.35, comma 4, della L.R. 32/94.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.35, comma 5, della L.R. 32/94.

Il Commissario ex
D.G.R.C. n. 521/2013
(Dott. Pietro Vasaturo)

Il _____
